

TERMINI DI CONSERVAZIONE DEL REGISTRATORE DI CASSA, DEI DGFE E CHIUSURE

L'art. 2 del Decreto Ministeriale del 23 marzo 1983 (attuativo della legge 26/01/1983 n. 18 istitutiva dello scontrino fiscale e del registratore di cassa), che contiene le disposizioni di riferimento tuttora vigenti in materia, dispone testualmente che *“Gli apparecchi misuratori fiscali [...]sono costituiti da speciali registratori di cassa o terminali elettronici o da idonee bilance elettroniche munite di stampante, conformi alle prescrizioni del presente decreto e dei relativi allegati, ed in grado di provvedere alla stampa ed emissione di uno scontrino fiscale, alla stampa ed emissione di uno scontrino di chiusura giornaliera e alla stampa, contestuale a quella dello scontrino, di un giornale di fondo .*

Il successivo art. 16, proprio disponendo sui termini di conservazione, prevede che *“I registri e i documenti previsti dal presente decreto, ad eccezione del giornale di fondo devono essere tenuti e conservati ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.*

- *Il DGFE: giornale di fondo deve essere conservato per un biennio a decorrere dalla data dell'ultima operazione ivi riportata;*
- *il libretto di dotazione dell'apparecchio deve essere conservato per il periodo di uso dell'apparecchio cui si riferisce;*
- *I registri, i libretti e qualsiasi altro documento previsto dal presente decreto debbono essere esibiti a richiesta del competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e della Guardia di finanza.*

Pertanto, con l'eccezione del *giornale di fondo*, per il quale è espressamente previsto il più ridotto termine biennale, tutti gli altri documenti – e quindi anche lo *scontrino di chiusura giornaliero* – **devono essere conservati a norma del richiamato art. 39 del D.P.R. 633/72** e cioè *“fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta anche oltre il termine di cui all'art. 2220 c.c.”* **quindi nel concreto per almeno dieci anni e anche più se dopo quel tempo la relativa annualità non fosse ancora prescritta ai fini fiscali il decreto ministeriale del 30/03/1992** – emanato dopo la rivisitazione normativa dell'obbligo di rilascio dello scontrino fiscale operata dall'art. 12 della L. 413/99 – è stato introdotto il *giornale di fondo elettronico*, ormai ampiamente diffuso, denominato *“dispositivo-giornale di fondo elettronico”* (ovvero, in acronimo, *“DGFE”*).

La novità non ha però modificato i detti termini di conservazione, che in presenza di un misuratore fiscale “digitalizzato” si riferiscono evidentemente alla relativa *memoria* il cui programma fiscale deve garantire – come prescritto dallo stesso art. 16-bis del dm. del '92 – la *“lettura del supporto elettronico e relativa stampa del suo contenuto integrale, almeno: per date, tra due date, per numero di scontrino, tra due scontrini. Le operazioni di stampa devono essere permesse anche per supporti precedentemente impiegati;”* nonché la *“stampa del contenuto del supporto elettronico la quale deve avvenire secondo le modalità di stampa di uno scontrino gestionale”* e, infine, il *“trasferimento del contenuto integrale del supporto su elaboratore esterno mediante formati e protocolli hardware e software standard”*, affinché naturalmente tutta questa documentazione possa essere esibita a richiesta dei verificatori fiscali, come del resto già dispone(va) l'art. 16 del D.M. 23/03/1983 sopra richiamato.